SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 49)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LEPRE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 1976

Nuova regolamentazione delle servitù militari

Onorevoli Senatori. — La materia delle servitù militari regolata dalla legge 20 dicembre 1932, n. 1849, e successive modificazioni, merita totale riesame anche in adeguamento alla nostra Costituzione. Il presente disegno di legge mira a prevenire l'arbitrio nella determinazione e nella imposizione delle servitù, che devono contemperare le esigenze di una moderna difesa e la salvaguardia dei diritti delle comunità e dei privati. Per questi motivi si prevede un indennizzo per i privati, con particolare

cautela per la sua immediata liquidazione e per la sua determinazione, e il risarcimento del danno derivante agli enti pubblici locali per la mancata realizzazione o il parziale sacrificio dei loro piani urbanistici e di sviluppo conseguenti alla imposizione delle servitù. L'interpello della regione e degli enti locali interessati vuole mirare a rivedere e ridimensionare in un quadro più realistico l'intero problema delle servitù militari. Si conta sulla celere approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per i terreni e gli immobili siti in zone finitime alle opere, entro una fascia di 500 metri di profondità dai limiti delle frontiere terrestri ed un raggio di 250 metri dalle grandi opere militari indispensabili per la difesa dello Stato, dai poligoni di tiro, dai

campi di esperienza e campi di fortuna, dagli aeroporti e dagli stabilimenti militari nei quali sono depositati e manipolati esplosivi ed altre sostanze pericolose, il diritto di proprietà può essere assoggettato a servitù nei modi previsti dalla presente legge.

Art. 2.

Le servitù indicate nell'articolo 1 possono consistere:

- a) nel divieto temporaneo di transito o di sosta di persone, animali, veicoli;
- b) nel divieto di aprire strade, di modificare in modo permanente lo stato dei luoghi con elevazioni di terra o altre materie o con scavi di altezza o profondità superiori a metri 1, di fare piantagioni di alberi ad alto fusto;
- c) nel divieto di fabbricare muri o edifici, di sopraelevare quelli esistenti o di adoperare nella costruzione alcuni materiali.

Art. 3.

L'amministrazione militare può disporre le demolizioni rese indispensabili dalla esecuzione delle opere previste dall'articolo 1 o dalla imposizione dei divieti indicati nell'articolo 2, a condizione che preventivamente depositi a favore del proprietario il prezzo che intende pagare e risultante da perizia giurata, prezzo che, in difetto di accettazione, può essere ritirato in acconto, in attesa della procedura di valutazione da farsi nei modi previsti dal successivo articolo 9.

Art. 4.

La costituzione delle servitù previste negli articoli precedenti è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Per ogni opera o stabilimento o per gruppo di opere o stabilimenti analoghi il Ministero della difesa provvede alla redazione di un progetto, corredato dalle mappe catastali, recante l'indicazione dei tipi delle opere da eseguire o della natura degli stabilimenti da installare nonchè delle servitù da imporre nella zona.

Tale progetto è comunicato al presidente della regione, nel cui territorio rientri in tutto o in parte la zona da assoggettare a servitù militare.

Entro tre mesi dalla comunicazione, la giunta regionale, sentiti a sua volta i comuni, le comunità ed i consorzi e le province interessate, è tenuta ad esprimere un parere motivato, con particolare riguardo alle conseguenze che l'approvazione del progetto può determinare in ordine alla formazione ed alla esecuzione dei programmi di sviluppo e dei piani urbanistici della zona. Il parere è sottoposto dal Ministro della difesa al Consiglio dei ministri, unitamente al progetto ministeriale.

Al parere la giunta dovrà allegare una stima dei danni derivanti ai comuni, alle province, ai consorzi ed alle comunità montane, dalla imposizione di dette servitù e conseguenti alla mancata realizzazione dei piani urbanistici e di sviluppo socio-economico o al loro parziale sacrificio.

Art. 5.

Il decreto del Presidente della Repubblica viene comunicato al comune nel quale sono situati i fondi assoggettati a servitù e affisso all'albo pretorio del comune medesimo. Esso inoltre è notificato a mezzo di messo comunale ai proprietari interessati, i quali possono presentare reclamo entro 30 giorni dalla notificazione.

Sui reclami il Ministro della difesa, tenuto anche conto delle eventuali osservazioni dei comuni, si pronunzia con atto motivato, impugnabile nelle sedi giurisdizionali.

Trascorsi i termini suddetti senza reclami e, nel caso vi siano reclami, dal giorno della notificazione del decreto ministeriale che su di essi si pronunzia, la servitù s'intende costituita.

Tali vincoli contro i singoli proprietari, i cui fondi sono inclusi nelle zone dichiarate soggette, saranno trascritti, a cura del Ministero della difesa, presso la conservatoria

delle ipoteche nella cui circoscrizione sono compresi i fondi vincolati; essi perdono di efficacia se la domanda di trascrizione non viene presentata entro 30 giorni dalla loro costituzione e se la trascrizione non porta, nel caso di canoni annui e di indennizzi rateizzati, le date delle varie scadenze per gli effetti del successivo articolo 14.

Art. 6.

Nei casi di urgenza l'autorità militare può imporre le servitù con manifesto dei comandi locali e con segnali provvisori sul terreno. Le imposizioni di urgenza hanno effetto dopo 5 giorni dalla pubblicazione e non possono durare più di 60 giorni.

Art. 7.

Le servitù militari non possono essere stabilite se non nelle ipotesi, nella misura e per il tempo in cui risultino strettamente necessarie alla difesa del territorio nazionale.

I divieti previsti all'articolo 2 perdono efficacia, se non sono rinnovati nel termine di cinque anni dall'entrata in vigore, con il procedimento prescritto dagli articoli 4 e 5.

Art. 8.

Quando le servitù militari previste all'articolo 2 della presente legge cagionino un danno patrimoniale, i proprietari vincolati hanno diritto ad un giusto indennizzo. L'ammontare dell'indennizzo è stabilito sulla base della diminuzione di valore derivante dai vincoli imposti al fondo, rispetto ad altri fondi di analoga natura e consistenza.

Art. 9.

Se il proprietario interessato e l'autorità militare competente per territorio non raggiungono un accordo circa la sussistenza o la entità del danno, la parte più diligente può richiedere al presidente del tribunale

della circoscrizione, in cui sono situati i fondi vincolati, la nomina di un arbitro.

Le spese inerenti alla nomina ed all'attività degli arbitri sono a carico del Ministero della difesa.

Art. 10.

Salvo le demolizioni previste dall'articolo 3, le servitù militari sono indennizzate in forma di canone annuo determinato in ragione dell'interesse legale sull'importo corrispondente alla diminuzione di valore del fondo. A richiesta degli interessati le annualità possono essere corrisposte in una unica soluzione, anticipatamente per l'intera durata del vincolo.

Art. 11.

In seguito alle rinnovazioni quinquennali delle servitù, prescritte dall'articolo 7 della presente legge, ogni proprietario interessato può richiedere la revisione dell'indennizzo.

Qualora il fondo, in conseguenza dei vincoli, subisca una diminuzione di valore superiore al 50 per cento, il proprietario ha il diritto di ottenere la espropriazione totale, salva la revoca immediata dei vincoli stessi.

Art. 12.

L'amministrazione militare, su richiesta degli interessati, può concedere che siano eseguite opere in deroga alle servitù stabilite nel decreto di cui all'articolo 4. La concessione, che può essere subordinata a speciali cautele, deve risultare da apposito atto in forma pubblica amministrativa, sottoscritta dai richiedenti. L'atto è stipulato presso gli uffici tecnici militari ed è trascritto nella conservatoria delle ipoteche.

Art. 13.

I danni patrimoniali cagionati agli enti ed ai privati proprietari dalle esercitazioni, dagli stazionamenti e dai transiti di truppe e di veicoli militari, sono indennizzati con il procedimento previsto dall'articolo 8.

Art. 14.

Le contravvenzioni alla presente legge sono punite con l'ammenda, purchè il fatto non costituisca reato più grave.

Passata in giudicato la sentenza di condanna, l'autorità militare può ordinare che il contravventore compia a proprie spese il ripristino. Se il contravventore non ottempera all'ordine di ripristino nel termine assegnatogli, l'autorità militare procede d'ufficio.

In caso di assoluta urgenza, su richiesta dell'autorità militare, il giudice, dinanzi al quale si svolge il procedimento penale, può autorizzare l'immediato ripristino d'ufficio.

Art. 15.

Ai fini dell'applicazione della presente legge e dell'accertamento delle contravvenzioni, i funzionari delle amministrazioni militari competenti per territorio possono effettuare sopralluoghi, ispezioni e collocamenti di segnali sul terreno delle proprietà fondiarie esistenti nelle zone di interesse militare, previa comunicazione ai proprietari.

Art. 16.

Le servitù militari, ancorchè regolarmente costituite e trascritte, decadranno di diritto, se l'indennizzo convenuto dalle parti o stabilito dall'arbitrato di cui al precedente articolo 9 ed i relativi interessi di mora, a far data dalla loro costituzione, non saranno liquidati dall'amministrazione militare entro novanta giorni dalla data della loro determinazione, o dalla data convenuta o di scadenza per il pagamento dei ratei annuali.

Al riguardo l'amministrazione dovrà a sue spese trascrivere ipotecariamente la quietanza della ditta indennizzata entro trenta giorni dal rilascio, o, per il caso di rifiuto, il lodo arbitrale e il verbale di offerta reale dell'indennizzo.

In difetto la servitù si intenderà decaduta e sarà inopponibile ai terzi, anche per morosità o difetto di pubblicità delle quietanze dei singoli ratei.

Art. 17.

Per i danni agli enti pubblici previsti nell'ultimo comma dell'articolo 4, l'amministrazione militare liquiderà, entro tre mesi dalla data consensualmente convenuta o dal passaggio in giudicato del lodo arbitrale, i danni derivati alle comunità per l'imposizione delle servitù.

A pronunziare il lodo è chiamato un collegio arbitrale costituito e presieduto dal presidente della Corte d'appello, nella cui giurisdizione ricadono le servitù, o da un consigliere dallo stesso delegato e composto da due rappresentanti designati dall'amministrazione militare e da due rappresentanti dei comuni designati dalla giunta regionale.

Art. 18.

E abrogata la legge 20 dicembre 1932, numero 1849, e successive modificazioni.

Art. 19.

Le servitù militari costituite anteriormente all'entrata in vigore della presente legge perdono efficacia, se entro due anni da tale data non sono rinnovate secondo quanto previsto all'articolo 7.

Qualora le servitù predette cagionino un danno patrimoniale, i proprietari vincolati e gli enti pubbilci, per i danni indicati all'ultimo comma dell'articolo 4, hanno diritto ad indennizzo secondo le disposizioni degli articoli 8, 9, 10 e 17.

Art. 20.

Su proposta del Ministro della difesa, il Governo adotterà il regolamento di esecuzione della presente legge.